



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

DETERMINA n. 902 del 16/10/2024

STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

**OGGETTO: D.SSA BONATTI GIULIANA - DIRIGENTE PSICOLOGO DISCIPLINA
PSICOTERAPIA IN SERVIZIO PRESSO LE REMS DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
- PROROGA INCARICO**

Direttore Struttura: ***SIMONETTI GIOVANNI***
Responsabile procedimento: ***CORDIOLI ISABELLA***

Determina n. 902 del 16/10/2024

Fascicolo 2/2022 CI: 1.04.02

Proposta n. 2097/2024



IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che in data 30/11/2024 risulta in scadenza l'incarico attivato il 01/12/2023 della dott.ssa BONATTI GIULIANA, Dirigente Psicologo - disciplina Psicoterapia in servizio presso le REMS di Castiglione delle Stiviere (cfr. decreto n. 1225 del 09/11/2023);

PRESO ATTO della nota a firma del Direttore SC Psichiatria Giudiziaria REMS prot. n. 53590 del 14/10/2024, avallata dal Direttore Socio sanitario aziendale, relativa alla richiesta di mantenimento in servizio della prenominata sino al 30/11/2026 al fine di garantire la continuità del servizio interessato, tenuto conto che l'assunzione era stata disposta in sostituzione della cessazione di equivalente, prospettando, in difetto della proroga richiesta, *"il mancato rispetto dei requisiti minimi di accreditamento secondo il DM 01/10/2012"*;

RICHIAMATO l'art. 84, c. 2 CCNL Area Sanità del 23/01/2024 *"2. Le Aziende ed Enti individuano la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, tenuto anche conto della necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e in conformità alle linee di indirizzo emanate dalle regioni. Comunque la durata massima non può superare i trentasei mesi. Tra un contratto e quello successivo è previsto un intervallo di almeno dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi"*;

VALUTATO inoltre che la proroga di che trattasi non configura un aumento della dotazione organica, ma la conferma di una figura sanitaria essenziale già esistente;

RITENUTO pertanto di prorogare il predetto contratto a tempo determinato per un ulteriore periodo nella prospettiva del graduale e progressivo superamento delle attuali posizioni a tempo determinato mediante procedure selettive;

DATO ATTO che la proroga disposta con il presente atto non comporta aumento dei costi del personale essendo il posto attualmente coperto;

Determina n. 902 del 16/10/2024



TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **CORDIOLI ISABELLA** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DETERMINA

1. di prorogare, ai sensi dell'art. 84, c. 2 CCNL Area Sanità del 23/01/2024, l'incarico della dr.ssa BONATTI GIULIANA, Dirigente Psicologo disciplina Psicoterapia in servizio presso le REMS di Castiglione delle Stiviere, dal 01/12/2024 al 30/11/2026 per garantire la funzionalità del servizio interessato;
2. di dare atto che l'Azienda si riserva di risolvere il contratto anticipatamente (assicurando un termine di preavviso di cui all'art. 85, c. 4 del CCNL 23/01/2024) oltre che in caso di riorganizzazione dei servizi, per sopravvenute esigenze del rispetto della compatibilità economica e dei connessi vincoli di finanza pubblica o dei relativi fabbisogni, e che il contratto potrà inoltre avere termine prima della data sopra indicata nel caso in cui il posto venga ricoperto, anche da altro soggetto, mediante assunzione a tempo indeterminato secondo le procedure di legge;
3. di mantenere alla dipendente in oggetto il trattamento economico previsto dai vigenti CC.CC.NN.L. - Area Sanità;
4. di dare atto che il costo complessivo della proroga, corrispondente ad oneri già sostenuti nel corso del presente esercizio, non costituisce aggravio di spesa e si riferisce ad un costo attualmente sostenuto per equivalente figura;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

SIMONETTI GIOVANNI

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)